

355. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 1953. Determinazione dei criteri per la riproduzione in antologie scolastiche di brani di opere letterarie e artistiche.

Questo decreto è stato pubblicato in GU 14 maggio 1953 n. 110, è entrato in vigore il 29 maggio 1953, ed è stato abrogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 1968.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione

Visti gli articoli 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e l'art. 22 del regolamento di esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369;

Ritenuta la necessità di procedere alla determinazione dei criteri per la corresponsione dell'equo compenso dovuto agli autori per la riproduzione in antologie scolastiche di brani di opere letterarie o scientifiche tutelate;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274;

Sulla proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore;

Decreta:

Articolo unico. L'equo compenso dovuto agli autori per la riproduzione in antologie scolastiche di brani o di parti di opere letterarie o scientifiche è determinato, salvo diretto accordo tra le parti secondo i seguenti criteri:

1) la misura del compenso è fissata in L. 300 a pagina per la prosa e per le vere e proprie antologie scolastiche, e in L. 250 per le storie letterarie. Tale compenso è ragguagliato a 2000 lettere.

Per la poesia il compenso è ugualmente di L. 300 a pagina.

I compensi sono corrisposti a stralcio per cinque anni solari a decorrere da quello di pubblicazione, che dovrà essere indicato nella antologia;

2) la riproduzione nelle antologie dovrà essere accompagnata dalla menzione delle indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'art. 70 della legge (titolo dell'opera, nome dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta);

3) l'editore dell'antologia darà notizia della riproduzione all'editore dell'opera dalla quale il brano è stato tratto;

4) l'editore dell'antologia notificherà all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica che esso tiene a disposizione dell'autore, o del suoi aventi causa, l'importo del compenso. Tale notificazione avverrà contestualmente al deposito previsto dall'art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633.